

TRIBUNALE DI BARI  
-Sezione IV Civile-

Il tribunale di Bari -Sezione IV Civile- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati  
Dott. Giuseppe Rana Presidente  
Dott. Sergio Cassano Giudice rel.  
Dott. Valentino Lenoci Giudice  
ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel proc. n. 10800 dell'anno 2015 RG avente ad oggetto "Provvedimenti d'urgenza ex art. 700  
c.p.c. - reclamo al collegio" vertente tra

reclamante

Banca S.p.a., con l'avv. Giglio Gaetano;

reclamato

\*\*\*\*\*

IL RECLAMANTE, ex dipendente della Banca spa ed attualmente dipendente della Banca  
in data 5.8.2009 accendeva presso la Banca il conto corrente n.  
non affidato e comunicava, attraverso la sottoscrizione della "Scheda Anagrafica  
cliente" (all. 4 fasc. ), nella Via Milano l'indirizzo di  
residenza, e, nella Via Bari l'indirizzo di corrispondenza; a tale ultimo  
indirizzo Banca provvedeva ed effettuava tutte le comunicazioni relative al conto del  
reclamante. Sin dal settembre 2011 l'estratto conto dell'odierno reclamante riportava un saldo  
negativo pari ad € 8.105,94 (all. 27 fasc. ) generato da due addebiti derivanti dall'utilizzo  
della carta di credito intestata al . Con fax del 18.7.2011 , indicando  
quale indirizzo del mittente la Via Bari, provvedeva a richiedere informazioni in  
merito la sospensione per insolvenza della propria carta di credito (all. 38 fasc. ); seguiva  
lettera raccomandata della (all. 39 fasc. e all. D fasc. ) inviata  
all'indirizzo del mittente indicato nel predetto fax, con la quale veniva comunicato al  
che  
la carta di credito n. a lui intestata era stata bloccata in data 31 luglio 2011  
(senza segnalazione CAI) in quanto più volte utilizzata in assenza di provvista adeguata sul conto e  
che al di dell'invio della raccomandata il saldo negativo ammontava ad € 4.030,48; detta nota  
veniva restituita al mittente per compiuta giacenza, e così anche tutte le successive note, peraltro  
inviata ai diversi indirizzi in possesso della Banca e con le quali veniva comunicato l'aumento del  
saldo debitore, l'invito a rientrare dello scoperto, il passaggio tra gli incagli della posizione del  
reclamante, la costituzione in mora, l'estinzione del conto e il passaggio a sofferenza (all.  
40/41/42/43/44 fasc. ). Solo nel novembre 2014 Banca provvedeva a effettuare il  
passaggio a sofferenza della predetta esposizione debitoria aumentata ad € 8.911,85 oltre interessi.  
Con raccomandata inviata all'indirizzo di corrispondenza e datata 11.11.2014 Banca  
provvedeva a comunicare l'avvenuta segnalazione, che veniva contestata dal sia con la  
missiva del 13.11.2014 che con missiva datata 21.11.2014, entrambe a mezzo del proprio  
difensore; con quest'ultima missiva contestando inoltre di non aver mai ricevuto le  
predette comunicazioni, si dichiarava disponibile a rientrare della propria esposizione proponendo  
apposito piano di rientro (all. 45/46/47/48 fasc. e all. 6 fasc. mai concretizzatosi.

Seguiva ulteriore corrispondenza tra il procuratore del \_\_\_\_\_ e la Banca \_\_\_\_\_ sino al deposito in data 20.1.2015 del ricorso ex art. 700 cpc con il quale \_\_\_\_\_ chiedeva al tribunale di ordinare alla banca di comunicare la revoca della segnalazione, a sofferenza in Centrale Rischi Banca d'Italia con vittoria di spese e competenze di giudizio.

La domanda veniva rigettata con ordinanza emessa dal Giudice Designato in data 2.7.2015.

Avverso detta ordinanza ha proposto reclamo \_\_\_\_\_

Instaurato il contraddittorio e sentite le parti, il Collegio riservava la decisione alla udienza del 21.9.2015.

\*\*\*\*\*

Il reclamo è infondato e va respinto.

Rileva il collegio che manca, nel caso di specie, il *fumus boni juris* che deve necessariamente fondare ogni provvedimento cautelare.

Come si è detto il \_\_\_\_\_ ha chiesto di ordinare alla Banca \_\_\_\_\_ di cancellare l'iscrizione a sofferenza illegittimamente effettuata dalla Banca nel novembre 2014 in quanto: a) la aveva inviato le lettere di messa in mora presso indirizzi diversi da quelli indicati dal \_\_\_\_\_ nell'apposita scheda anagrafica, non dando così all'odierno reclamante la possibilità di provvedere immediatamente al rientro dello scoperto e così non adoperando tutti gli accorgimenti prescritti dalla normativa di settore; b) la \_\_\_\_\_ avrebbe ommesso di valutare la complessiva situazione finanziaria del \_\_\_\_\_, soggetto oltretutto titolare di un patrimonio immobiliare costituito da 24 immobili per un valore commerciale stimato di circa € 2.800.000,00.

Ebbene, posto che appare pacifico tra le parti che la segnalazione è avvenuta solo nel novembre 2014, nonostante la situazione debitoria del \_\_\_\_\_ si sia generata tra il luglio e l'agosto del 2011 e che ad oggi il \_\_\_\_\_ non abbia provveduto a sanare le somme per cui è avvenuta la segnalazione, si rileva che: 1) il reclamante non ha mai provveduto a contestare la mancata ricezione degli estratti conto (tutti inviati all'indirizzo di corrispondenza \_\_\_\_\_ - BA); pertanto neanche l'estratto conto al 30.9.2011 a partire dal quale il conto del \_\_\_\_\_ ha incominciato ad avere un saldo negativo rilevante, dovendo pertanto ritenersi conosciuto ed accettato (all. 27 fasc. \_\_\_\_\_). Detto ciò, si ritiene improbabile che lo stesso non fosse a conoscenza sin dal 2011 dell'esposizione debitoria nei confronti della Banca \_\_\_\_\_ malgrado il mancato ritiro delle innumerevoli comunicazioni inviate dalla Banca ai diversi indirizzi in suo possesso; 2) nonostante il \_\_\_\_\_ fosse pienamente consapevole del blocco della carta di credito (avvenuto proprio nel luglio 2011), consapevolezza derivante dalla sua espressa contestazione (all. 38 fasc. \_\_\_\_\_), egli ha continuato comunque ad utilizzare la predetta carta, così aumentando la propria esposizione debitoria; 3) l'anzidetta segnalazione veniva effettuata non a seguito di un semplice ritardo nell'adempimento ma a distanza di oltre 3 anni dalla ricezione del primo di una lunga serie di estratti conto inviati dopo il blocco della predetta carta di credito e dal quale il saldo negativo risultava di € 8.105,94.

Orbene, considerato che al dicembre 2014, epoca della segnalazione, il \_\_\_\_\_ non versava in una situazione di mero ritardo nell'adempimento, ma di vero e proprio mancato pagamento (essendo trascorsi oltre 3 anni dall'invio del primo estratto conto attestante il saldo negativo del c/c non affidato o comunque dal blocco della carta di credito), il cui protrarsi nel tempo è, senza dubbio, sintomo di una situazione patrimoniale deficitaria e non transitoria, posto che nell'effettuare la segnalazione si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti, tra l'altro in questo caso inesistenti;

considerato altresì che l'essere proprietario di 24 immobili il cui valore viene approssimativamente stimato dal in € 2.800.000,00 non garantisce il pagamento immediato della debitoria, ma può garantire solo il soddisfacimento a seguito di eventuale riscossione coattiva del debito;

che attualmente il pagamento della esposizione debitoria non è stato ancora effettuato;

rilevato altresì che, sotto il profilo della valutazione patrimoniale del , a nulla rilevano le considerazioni effettuate da quest'ultimo, il quale ha ritenuto che "il quadro economico complessivo a lui facente capo è ben lungi dall'essere "a rischio"" in quanto dall'estratto conto relativo al periodo dal 31.12.2009 al 31.3.2010 emergerebbe che il totale delle entrate del predetto periodo ammontava alla somma di € 34.563,42, posto che il periodo indicato è ben lontano dal periodo in cui sono avvenuti i fatti per cui è causa e rimane comunque una considerazione a se stante in quanto le opportune valutazioni a cui è tenuta la Banca segnalante devono riferirsi al momento in cui avverrà la segnalazione;

ritenendo pertanto assorbite ogni e qualsiasi considerazione relativamente al presupposto del *periculum in mora*;

Per i motivi sopra esposti, il reclamo non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 3.235,00 (di cui € 875 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva ed € 1.620,00 per la fase decisionale) per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese al 15%, IVA e CAP come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto il reclamo versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari -IV Sezione Civile- così decide:

- rigetta il reclamo proposto da
- condanna al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi € 3.235,00 (di cui € 875 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva ed € 1.620,00 per la fase decisionale) per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese al 15%, IVA e CAP come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto il reclamo versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.  
Si comunichi.

Così deciso in Bari, 5, 10, 15

Il Presidente  
Dott. Giuseppe Rana

Il Giudice rel.  
Dott. S. Cassano

Deposito in originale  
Bari, 8 OTT 2015

Il Funzionario Giudiziario  
LUDOVICO MONGELLI